



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n.1550/2022/IV

Il Consiglio, nella seduta dell'8.11.2022, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Francesco Lucifora;

Visto il D. Lgs., 31 .12.1992, n. 545, e s.m.i.;

Richiamata la Legge 31.08.2022, n. 130, recante la riforma della giustizia tributaria;

Visto il bando n. 6/2016, approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016, il cui Avviso è stato pubblicato nella G.U. IV serie speciale, n. 62 del 05.08.2016, con il quale è stato indetto un concorso esterno per la nomina di n. 202 giudici tributari, e **la successiva delibera n. 1196 del 26.06.2018** con la quale, preso atto che alla data del 31.03.2018 si erano resi vacanti altri posti di giudice tributario nelle sedi già individuate nel suddetto bando, si è deciso di provvedere, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei di cui al concorso in esame, alla copertura di ulteriori 259 posti vacanti;

Vista la delibera n. 1049 del 22.05.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria generale dei vincitori e dei candidati idonei, nonché gli elenchi delle domande inammissibili e dei candidati esclusi per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5, 7 lett. d) e 7 lett. e-bis), e 11 comma 5, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 545;

Preso atto che la delibera n. 1049 del 22.05.2018 è pubblicata nella sezione pubblicità legale del sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria in data 05.06.2018;

Vista la delibera n. 243 del 19.02.2019 con la quale è stata approvata, a parziale rettifica della precedente, la graduatoria nella quale si sono utilmente collocati n. 461 vincitori;

Vista la delibera n. 1376 del 17.09.2019 con la quale, all'esito delle sentenze del TAR Lazio con le quali sono stati accolti i ricorsi prodotti da alcuni candidati, nonché delle rettifiche in autotutela per errori materiali, e dei controlli effettuati ai sensi del D.P.R., 28.12.2000, n. 445, si è proceduto a rendere noti i nuovi punteggi e le nuove posizioni in graduatoria dei concorrenti interessati;

Vista la delibera n. 1677 del 15.10.2019 con la quale è stata approvata la pubblicazione della graduatoria risultante all'esito delle variazioni descritte nella citata delibera n. 1376 del 17.09.2019;

Considerato che, a mente del disposto di cui alla *lett. e) della delibera n. 639 del 7.5.2019* sono stati convocati, a scorrimento di graduatoria, i candidati idonei nei giorni 16.10.2019, 11.12.2019 e 22.01.2020, fino a copertura totale dei posti vacanti;

Vista la delibera n. 352 del 25.02.2020 con la quale si è dato atto che, allo stato, l'ultimo degli idonei convocati è il Dott. MONSURRO' NATALE, collocato con punti 25,74 al 471° posto nell' "Allegato A" della delibera n. 1677 del 15.10.2019;

Preso atto della nota acquisita al protocollo n. 13543 del 06.10.2022, con la quale il Dott. Mattina Calogero, nato il 22 febbraio 1960, invita e diffida il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a procedere alla nomina di se stesso a Giudice tributario con decorrenza giuridica 30.06.2022 o dalla data di emanazione della "risoluzione n. 3 del 14.12.2021", stante che la posizione dello stesso in graduatoria al n. 507, a 36 posti da vincitore del bando n. 6/2016, rientrava sia entro i posti vacanti (n. 67) dichiarati con la stessa risoluzione, e sia entro il numero delle cessazioni dei posti messi a concorso con il bando n. 6/2016 – n. 55 posti al 30 giugno 2022 e n. 80 posti al dicembre 2021;

Atteso che l'interessato fonda la suddetta istanza sulla base di due principali presupposti:

1. La validità fino al 14 ottobre 2022, della graduatoria del bando n. 6/2016;
2. La necessità di procedere alla copertura dei posti vacanti mediante lo scorrimento della esistente graduatoria prima di adire ad una nuova procedura concorsuale.

Considerato che il Dott. Mattina Calogero, come sopra generalizzato, ha partecipato al bando di concorso n. 6/2016 collocandosi con punti 17,16 al posto n. 1733 della graduatoria, come rettificata e pubblicata alla data del 19.02.2019;

Vista la delibera n. 98 del 26.01.2021, con la quale, all'esito della sentenza del TAR Lazio n. 11387/2020 del 04.11.2020, si è provveduto alla rettifica del punteggio, assegnando al candidato Mattina Calogero punti 25,00 in luogo di punti 17,16, dando atto che con il riconoscimento del suddetto punteggio il Dott. Mattina Calogero si colloca in graduatoria, dopo il candidato Camera Carla con medesimo punteggio e titolo di preferenza B, ma anagraficamente più anziano, e prima del candidato La Mura Salvatore con medesimo punteggio, titolo di preferenza B, ma anagraficamente più giovane;

Richiamata la Risoluzione n. 1/2018 approvata con delibera del Consiglio del 20.03.2018, in base alla quale le graduatorie per il reclutamento dei giudici tributari rimangono vigenti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della pubblicazione. Lo scorrimento non potrà avere luogo qualora sia stato successivamente pubblicato un bando di concorso esterno prima del decorso dei tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria precedente;

Considerato che le rettifiche delle graduatorie dei pubblici concorsi sono collocabili nella categoria di atti amministrativi di secondo grado con effetto conservativo, ovvero si tratta di provvedimenti con cui l'Amministrazione conserva l'originario provvedimento che si fonda su un errore che non riguarda l'accertamento dei presupposti dell'agire dell'Amministrazione, l'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, ovvero l'esercizio della eventuale discrezionalità, ma che consiste nella mera errata trasposizione nel provvedimento della volontà

dell'Amministrazione per come risultante dallo stesso atto. La sua natura doverosa rende eventuali vizi formali o procedurali irrilevanti ai sensi dell'articolo 21 octies della legge 241/1990 e s.m.i.;

Premesso quanto sopra, la decorrenza dei termini di validità della graduatoria del bando n. 6/2016 è collocata al 05.06.2018 per cui i tre anni di validità sono decorsi il 05.06.2021;

Si richiama altresì l'importante intervento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la quale, con sentenza 28 luglio 2011, n. 14, ha operato un'analitica ricostruzione delle opinioni espresse dalla giurisprudenza sulla natura del rapporto intercorrente tra le due possibili e alternative modalità di reclutamento del personale pubblico consistenti, da un lato, nell'utilizzazione dei candidati idonei, collocati in graduatorie concorsuali ancora efficaci, attraverso lo strumento dello scorrimento e, dall'altro, nell'indizione di nuovo concorso pubblico, e sulla sussistenza di un rapporto di regola ad eccezione tra il reclutamento ordinario (cioè tramite concorso pubblico) e l'assunzione mediante scorrimento: il Supremo consesso della giurisprudenza amministrativa, dopo aver descritto gli indirizzi giurisprudenziali, ha aderito all'orientamento secondo cui l'Amministrazione debba sempre motivare la determinazione di indire un nuovo concorso, dando conto delle ragioni dei soggetti utilmente collocati in graduatoria e del sacrificio loro imposto. **Al contempo, la medesima ha ripudiato la tesi "estrema" secondo cui l'Amministrazione sia sempre tenuta a reclutare mediante scorrimento.**

Considerato quindi che resta nella piena discrezionalità della Amministrazione la scelta, adeguatamente motivata, della copertura dei posti vacanti mediante scorrimento delle graduatorie esistenti ovvero mediante l'avvio di nuove procedure di reclutamento, si specifica che i bandi di interpello non rappresentano nuove procedure concorsuali di reclutamento, piuttosto trattasi di procedure di mobilità, in ogni caso obbligatoria, prima di ricorrere ai concorsi interni, esterni ovvero allo scorrimento delle graduatorie esistenti;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di rigettare l'istanza in quanto insussistenti le motivazioni presupposte alla medesima

AVVISA

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "**PUBBLICITÀ LEGALE**" e nella sezione "**CONCORSI**".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione della presente delibera sul sito istituzionale di questo Consiglio.

D I S P O N E

la comunicazione della presente delibera:

- all'interessato;
- al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria.

Il Presidente

Firmatario1